



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 30/11/2023

Oggetto : RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL TUELL APPROVATO CON D.LGS. N. 267/2000. PROVVEDIMENTI.

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 17:00 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Straordinaria di 1^o convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Si		8	DE LUCA Raffaele		Si
2	PELLE' Fabio	Si		9	QUARTA Gabriele	Si	
3	NUZZACI Federica	Si		10	GERARDI Maria Luigia		Si
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Si		11	RUSSO Giuseppe	Si	
5	SOLAZZO Anna	Si		12	MANFREDA Fabrizio	Si	
6	MAZZEI Luigi	Si		13	INGROSSO Letizia		Si
7	PETRELLI Marco	Si					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Iacomelli Loridana

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

...OMISSIS...

PREMESSO che a seguito dei danni causati da organismi nocivi "Xylella fastidiosa" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2018 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 10/08/2018 di declaratoria del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs 102/2004 per le annualità 2016/2017;

Dato Atto:

- che con Determinazione della Responsabile dell'Area I del Comune di Arnesano N° 117 Registro del 09/05/2019 Registro Generale N° 254 del 09/05/2019 si stabiliva di recepire ed approvare i verbali redatti dal tecnico incaricato, dr. Giancarlo Biasco, dai quali si evinceva l'esito dell'istruttoria condotta sulle richieste di indennizzo presentate dalle aziende danneggiate dalla Xylella Fastidiosa;

- che a seguito di tale istruttoria la Ditta Lorenzo Lorella veniva esclusa sicchè in data 07.12.2020 la medesima inoltrava istanza in autotutela e che, in accoglimento della suddetta istanza, il Comune di Arnesano provvedeva con Determinazione N° 927 del 16/12/2020 a rettificare il procedimento istruttorio disponendo al contempo il pagamento dell'indennizzo dovuto per l'annualità 2016;

Dato altresì atto che con Determinazione n. 878 del 06.12.2021 R.G. si provvedeva a individuare i beneficiari dei contributi regionali per il danneggiamento dalla Xylella Fastidiosa relativa all'annualità 2017, nonché a stabilire:

- che con nota prot. AOO-ARIF-06/11/2020 n. 61825, agli atti dell'Ente al prot. n. 10869 del 09/11/2020, l'Agenzia Regionale Attività Irrigative e Forestali della Regione Puglia provvedeva a comunicare l'avvenuto trasferimento dei fondi a favore del Comune di Arnesano nella misura di Euro 53.585,76 per l'anno 2017;
- che con nota del 13/07/2021, agli atti dell'Ente al prot. n. 0006908 del 13/07/2021, l'ARIF, in risposta ad apposita alla nota della scrivente prot. n. 12324 del 17/12/2020 e successiva nota di sollecito prot. n. 0006815 del 09/07/2021, provvedeva a comunicare al Comune di Arnesano l'indisponibilità di stanziamenti necessari per procedere alla liquidazione delle ulteriori somme richieste;
- di dover procedere, per effetto di quanto indicato nei punti precedenti, alla liquidazione e il pagamento degli indennizzi riconosciuti per l'anno 2017 alle aziende danneggiate dalla Xylella Fastidiosa nei limiti delle risorse trasferite da ARIF ammontanti ad euro 53.585,76, ossia l'80,350638%, così come indicate nella tabella di seguito riportata, dando al contempo atto che la liquidazione del saldo, pari al 19,649362%, avverrà con un provvedimento successivo;

Dato altresì atto che con Determinazione Registro Generale N. 90 del 19/05/2022 si provvedeva, sulla base del Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 2880/22 RG assunto al protocollo dell'Ente in data 15.04.2022 n. 0003618 con cui si intima al Comune di Arnesano il pagamento della restante somma di euro 1.698,66 a favore della Sig.ra Lorenzo Lorella, a disporre la liquidazione a favore della ricorrente del saldo dovuto per l'annualità 2017;

Vista la comunicazione fatta pervenire dalla Banca Popolare Pugliese, agli atti dell'Ente al prot. n. 0007781 del 28/07/2023, con cui il Tesoriere dà comunicazione di aver ricevuto e dato esecuzione all'Ordinanza di assegnazione resa in data 18/07/2023 dal Tribunale di Lecce nella procedura esecutiva n. 1151/2023 RGE avanzata dalla Ditta Lorenzo Lorella nei confronti del Comune di Arnesano, per il pagamento delle spese legali sostenute per il Ricorso per Decreto Ingiuntivo sopra citato, per un importo complessivo di euro 1.051,49;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nelle premesse e nella documentazione agli atti dell'Ufficio Segreteria, per un importo complessivo di €. 1.051,49 e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Dato Atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 23/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 23/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2023 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025;

Richiamato l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) *acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente, relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;*

Visto l'art. 119 della Costituzione, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Visto l'art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001, il quale ha chiarito che il ricorso all'assunzione di mutui ai sensi dell'art. 194, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 può avvenire solo per debiti fuori bilancio maturati prima dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, avvenuta in data 8 novembre 2001;

Visto l'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone la nullità degli atti e dei contratti stipulati di ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento;

Verificato, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
 - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
 - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
 - mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
 - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
 - b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001;

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate: AVANZO ACCANTONATO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI

PRESO ATTO dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della "VARIAZIONE DI BILANCIO 2023/2025" nella medesima seduta di adozione della presente Deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Russo e Manfreda)

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di €. 1.051,49 analiticamente descritto nell'allegata nota trasmessa dalla Banca Popolare Pugliese ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 0007781 del 28/07/2023
2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 1, per l'importo complessivo di €. 1.051,49 come di seguito indicato: AVANZO ACCANTONATO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI
4. di dare atto che tale debito trova copertura finanziaria nel Cap 85 del Bilancio Comunale 2023 dove sono state opportunamente stanziati le risorse in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, della "VARIAZIONE DI BILANCIO 2023/2025";
5. di dichiarare, con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Russo e Manfreda), la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 11/12/2023 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 1502 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 01/12/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA